
L'incoerente parallelismo dei sistemi giuridici di *civil law* e di *common law*, tra giustizia predittiva e giurisprudenza prevedibile¹

Articolo di **Michele FILIPPELLI**

(Professore aggregato di Diritto Privato)

Il sistema c.d. Giustizia Predittiva rappresenta l'effetto prodotto dalla ormai nota teoria scientifica che pone il modello matematico al centro dell'attività interpretativa della legge².

L'ordinamento giuridico italiano, infatti, stabilisce che l'operatore giuridico, innanzi a una fonte del diritto, avrà il compito di ricavare la norma più corretta, attribuendo il significato proprio delle parole secondo la loro connessione, e dalla intenzione del legislatore; *ad excludendum* si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

Esiste, pertanto, una chiara disposizione, l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, che detta la regola da seguire affinché qualunque prodotto interpretativo possa rispettare i criteri predisposti e confinare i suoi effetti entro i limiti dei principi costituzionali.

¹ Sintesi della relazione tenuta in occasione dell'evento dal titolo "[Interpretation of the law through mathematical models](#)", tenutosi a LONDRA il 21.6.2019, presso Church House - Westminster center.

² Il riferimento è a VIOLA, *Interpretation of the law through mathematical models. Trial, a.d.r., predictive justice*, DirittoAvanzato, Milan, 2018.

La storia del *codex*, raccolta di leggi in un'unica opera, rappresenta il solco divisivo che ha caratterizzato la futura evoluzione dei sistemi giuridici di *Civil Law* e *Common Law*.

Quest'ultimo, dopo una vivace rivisitazione del sistema giurisdizionale inglese durante il XIX secolo, fece proprio il principio dello *stare decisis*, accogliendo la teoria del precedente e vincolando la *ratio decidendi* dei giudici delle corti inferiori alla sola ricerca del medesimo caso.

Se tutto questo è legittimamente riconosciuto nei Paesi Anglo-americani, ciò non può avvenire nei Paesi in cui vige il sistema giuridico di *Civil Law*.

Asserire il contrario, come già accaduto negli ultimi decenni, comporterebbe una pericolosa deriva giurisprudenziale, anche a scapito del buon andamento della funzione pubblica, il cui incremento, accostato alla attività legislativa e dottrinale, ha prodotto come effetti, certamente non positivi, una lentezza dei processi, nonché una sfiducia generale percepita dai cittadini che lamentano, sempre più spesso, la violazione di quelle garanzie costituzionali che rappresentano il pilastro di uno Stato di diritto.

Il confronto in corso tra i due sistemi testé esposti, anziché volgere verso uno studio d'equiparazione o meno degli stessi, offre l'occasione per evidenziare approfonditamente la palese divergenza che esiste tra le attuali teorie della Giurisprudenza Prevedibile e della Giustizia Predittiva.

Se, infatti, la prima, da ricondurre ai sistemi *Common Law*, consiste in un calcolo delle probabilità di avere riconosciuto un diritto attraverso la ricerca di pronunce su analoghi precedenti, la seconda, propria dei Paesi *Civil Law*, consiste in una predizione matematica dell'interpretazione perfetta della legge dalla quale il Giudice non potrà discostarsi, ritagliando il ruolo della giurisprudenza come mero ed eventuale sostegno della pretesa, anziché esserne il fondamento.

Più semplicemente diremo che al ragionamento induttivo, adottato dai sistemi di *Common Law*, attraverso il quale da una fattispecie concreta si arriva ad una fattispecie astratta, si contrappone il ragionamento deduttivo dei sistemi di *Civil Law* che studia e individua il principio generale dell'ordinamento giuridico al fine di applicarlo al singolo caso.

D'altro canto non è un mistero il fatto che, mentre il percorso della *Common Law* è piroettato nella direzione di un pregnante consolidamento del suo utilizzo, gli orizzonti della *Civil Law* sono in continua estensione, al punto tale da assistere al superamento del sistema giustizia tradizionale con quello della Giustizia Predittiva, nato per snellire le articolazioni normative, facilitare l'accertamento dei fatti e diminuire il volume del carico dei ruoli dei magistrati, in un'ottica deflattiva del contenzioso.

L'interpretazione della legge con modelli matematici interverrà sia sul piano del diritto sostanziale che procedurale, grazie al futuro ausilio di un calcolatore (software), tramite il quale gli operatori del diritto potranno avere, a priori, un quadro chiaro della vicenda e l'opportunità di valutare le migliori azioni da intraprendere a sostegno della pretesa avanzata, non divenendo più esclusivamente necessario ricorrere a un giudizio nel quale ricercare la prova a proprio sostegno.

ENGLISH VERSION
(translated by Jana Geric)

Inconsistent parallelism of the civil law and common law legal systems, between predictive justice and predictable jurisprudence

The so-called predictive justice system is the effect produced by the now well-known scientific theory that places a mathematical model at the centre of the interpretative activity of the law.

The Italian legal system, as a matter of fact, provides that in assessing a source of law, a judge will have the task of figuring out the most correct application, in accordance with the meaning of the words and the connections between them, and the intention of the legislator: *ad excludendum*, provisions governing similar cases or similar matters will be taken into account.

There is, therefore, a clear provision, Article 12 of the preliminary regulations, which set the rules to ensure that any interpretation can respect established criteria and confine its effects to within the limits of constitutional principles.

The history of the *codex*, a collection of laws in a single work, represents the dividing line that characterized the future evolution of the legal systems of *Civil Law and Common Law*.

The latter, after an animated reassessment of the English jurisdictional system during the nineteenth century, adopted the principle of *stare decisis*, accepting the theory of the precedent and binding the *ratio decidendi* of judges only to a search for a similar case.

If all this is legitimately recognized in Anglo-American countries, this cannot happen in countries where the legal system of *Civil Law* is in force.

Asserting the opposite, as has happened in recent decades, would entail a dangerous jurisprudential drift, even to the detriment of the smooth running of administrative functions, an increase in which, alongside legislative and doctrinal activity, has produced the decidedly non-positive effect of slowing down proceedings, as well as creating general mistrust among the public, who

increasingly complain of violations to constitutional guarantees that represent the pillars of the rule of law.

The ongoing comparison of the two systems, instead of turning towards a study of whether or not the two can be equated, tends only to highlight the obvious deep differences that exist between the current theories of Predictable Jurisprudence and Predictive Justice.

While the first, found in Common Law systems, consists in a calculation of the probabilities of recognizing a right through the search for rulings on analogous precedents, the second, proper to *Civil Law* Countries, consists in a mathematical prediction of the perfect interpretation of the law from which the Judge will not be able to depart, setting a role for jurisprudence that involves providing mere support for a claim, rather than the basis for it.

More simply, we can say that inductive reasoning, adopted by *Common Law* systems, through which a concrete case leads to an abstract case, contrasts with the deductive reasoning of *Civil Law* systems, involving the study and identification of a general principle in the legal system so it can be applied to individual cases.

On the other hand, it is no mystery that, while the path of Common Law follows the direction of meaningful consolidation in its use, the horizons of *Civil Law* are continuously expanding, to the point of witnessing the replacement of the traditional justice system with that of Predictive Justice, designed to streamline regulatory decisions, facilitate fact-finding and reduce the amount of work done by magistrates, with a view to reducing litigation.

The interpretation of the law through mathematical models will impact both substantive and procedural law, thanks to the future aid of a calculator (software), through which solicitors will gain, a priori, a clear picture of the matter and the opportunity to evaluate the best actions to take in support of a claim, as it will no longer be necessary to resort exclusively to a judgment in which to look for evidence to support their case.